



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 1808 del 07.02.2020

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO n. 16 del 07.02.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER RIMOZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' SERBATOIO GAS GPL. VIA CAPANNE 8. PROPRIETA' GALANDRINI FRANCA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- L'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 (Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabile.
- Tale articolo si ricollega a sua volta all'articolo 54 del Tuel secondo il quale: "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*"

VISTO il verbale del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo del 22.01.2020 pervenuto a questo servizio in data 22.01.2020 prot. n. 1095 con il quale è stato comunicato che dietro segnalazione del sig. Marozzi Dario di una fuga di gas è stato constatato che la fuga di gas proveniva da un serbatoio di GPL interrato posto nella proprietà della signora Galandrini Franca;

DATO ATTO che i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla chiusura della valvola di intercettazione diffidando il sig. Marozzi Dario dall'uso del serbatoio fino al ripristino delle condizioni di sicurezza nel rispetto delle vigenti norme;

VISTO che l'immobile è posto in Via Capanne 8 e risulta di proprietà della signora Galandrini Franca nata a Porto San Giorgio il 14.03.1974 e residente in Montegiorgio in Via Capanne, 8 ;

RITENUTO che, per quanto sopra, è necessario provvedere a escludere l'uso del serbatoio di GPL fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza che dovranno essere, previa apposita documentazione trasmessa a questo Servizio non appena eseguite tutte le verifiche e accertamenti del caso;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

con la presente

ORDINA

Ai sensi della normativa sopra richiamata alla sig.ra :

Galandrini Franca nata a Porto San Giorgio il 14.03.1974 e residente in Montegiorgio in Via Capanne, 8 in qualità di proprietaria dell'immobile identificato catastalmente al foglio 38 con la particella 460 all'utilizzo del serbatoi del GPL posto all'interno della Sua proprietà per qualsiasi uso, fino a quando per lo stesso non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza attraverso apposita certificazione che dovrà essere inviata in copia a questa Amministrazione. .

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;



COMUNE DI MONTEGIORGIO



Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE

- Che relativamente agli adempimenti di comunicazione previste dagli artt. 7 e 8 e seguenti della legge n. 241/1990 e per le successive fasi, la presente vista l'urgenza vale quale comunicazione di avvio del procedimento.

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. Prefettura di Fermo
2. Comando dei Vigili del Fuoco di Fermo
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio

L'Ufficio di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO
Michele Orseni